



# COMUNE DI BORORE

Provincia di Nuoro

N° 27

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

del 30.09.2014

**OGGETTO:** Approvazione tariffe imposta municipale unica (IMU). -

L'anno *duemilaquattordici*, il giorno *trenta*, del mese di *settembre*, alle ore **18.00**, nella sala consiliare del Comune di Borore, appositamente convocato con avvisi scritti, contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai singoli consiglieri, in data **23/09/2014**, con prot. n° **5500**, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in sessione **ordinaria**, in seduta pubblica di **prima** convocazione, con l'intervento dei Sigg.:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
1. Ghisu Salvatore	Sindaco	x	
2. Amoroso Emiliano	Consigliere	x	
3. Cadeddu Alberto	Consigliere	x	
4. Carboni Sebastiana	Consigliere	x	
5. Contini Antonio	Consigliere	x	
6. Cossu Antonella	Consigliere		x
7. Fois Maurizio	Consigliere	x	
8. Mura Claudio	Consigliere		x
9. Murgia Giovanni	Consigliere	x	
10. Pilu Giovanni Francesco	Consigliere	x	
11. Piredda Stefano	Consigliere		x
12. Sanna Massimiliano	Consigliere	x	
13. Trazzi Mario	Consigliere	x	
Totale		10	3

Presiede la seduta il Sig. **Pilu Giovanni Francesco**, in qualità di Presidente.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dr. **Giuseppe Mura**, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267.

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento, in oggetto.

SEGR/mc

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), la quale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Rilevato che la IUC è composta dall'imposta municipale propria (IMU), dovuta per il possesso di immobili, esclusa l'abitazione principale e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili e dovuta dal possessore di fabbricati e aree edificabili e, in parte, dall'utilizzatore di fabbricati e nella tassa sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore di locali o aree scoperte;

Visto l'art. 13, del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, che anticipava in via sperimentale, l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU), a decorrere dall'anno 2012, applicandola in tutti i comuni del territorio nazionale, fino al 2014, in base agli artt. 8 e 9, del D. Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili, alle disposizioni dello stesso art. 13 ed alle disposizioni del D. Lgs. n. 504/92, in quanto espressamente richiamate;

Rilevato che l'IMU costituisce una delle componenti della IUC;

Richiamato il comma 703, dell'articolo unico della L. n. 147/2013, secondo il quale *"l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU"*;

Viste le modifiche apportate al citato art. 13, dal D.L. n. 102/2013, convertito in L. n. 124/2013 e dai commi 707 e 708, della L. n. 147/2013, comportanti:

- a)- l'esclusione dall'IMU per le abitazioni principali e relative pertinenze (ad eccezione dei fabbricati appartenenti alle categorie catastali A/1 - abitazioni di tipo signorile, A/8 - abitazioni in ville e A/9 - castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici) e per i fabbricati rurali strumentali;
- b)- l'assimilazione all'abitazione principale delle unità immobiliari assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, alloggi sociali, coniuge separato, alloggi appartenenti al personale delle forze armate;
- c)- l'esclusione dall'imposta per i *"fabbricati merce"*;
- d)- l'esclusione dall'imposta per gli immobili appartenenti ad enti non commerciali e destinati alla ricerca scientifica;
- e)- la riduzione del moltiplicatore dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP, ai fini della determinazione della base imponibile;
- f)- la possibilità data ai comuni di assimilare all'abitazione principale un'unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta, entro il primo grado, entro un limite ISEE in capo al comodatario di 15.000 euro o per rendite non eccedenti 500 euro;

Considerato che:

- ai sensi del comma 7, del citato art. 13, l'aliquota di base per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, è pari allo **0,4%**, con possibilità di modificare l'aliquota, in aumento o in diminuzione, sino a **0,2** punti percentuali;
- ai sensi del comma 6, dell'art. 13, l'aliquota di base dell'IMU per gli immobili diversi dalle abitazioni principali è pari allo **0,76** per cento, con possibilità di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, sino a **0,3** punti percentuali;
- nel 2013 è stata abolita la riserva, a favore dell'erario, di metà del gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota base dell'imposta su terreni agricoli, aree edificabili e altri fabbricati;
- l'imposta calcolata ad aliquota base dello **0,76** per cento sui fabbricati appartenenti al gruppo catastale D è, dal 2013, di totale competenza erariale;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48, in data 31/10/2012, relativa all'approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, di cui all'art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. n. 214/2011;

Rilevato che nel 2013 tali aliquote non sono state modificate;

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto, di cui all'art. 13, del D.L. n. 201/2011 e di cui all'art. 1, comma 380, della L. n. 228/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra:

- a) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della L. n. 228/2012);

- b) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali;
- c) considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
  - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, L. n. 662/1996 e art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011);
  - l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011);
  - un'unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro una soglia di reddito ISEE del comodatario non superiore a 15.000 euro ovvero per valori corrispondenti a 500 euro di rendita (art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2011);

Richiamata la precedente Del. C.C. n° 26, del 30/09/2014, recante: *"Approvazione regolamento imposta unica comunale (I.U.C.). Anno 2014"*, mediante la quale si procedeva con l'approvazione di un unico regolamento, disciplinante l'intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI;

Visto l'art. 12, del citato regolamento che ha disciplinato le assimilazioni ad abitazione principale;

Visti:

- l'art. 172, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;
- l'art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/98 e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, il quale testualmente recita: *"A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997"*;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343, in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il seguente portale: [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it)
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033, in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;
- i Decreti del Ministro dell'Interno del 19 dicembre 2013, del 13 febbraio 2014, del 29 aprile 2014 e del 18 luglio 2014, che hanno differito, rispettivamente, al 28 febbraio 2014, al 30 aprile 2014, al 31 luglio 2014 e, infine, al 30 settembre 2014, il termine per l'adozione della deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014, da parte degli enti locali;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, nell'ambito delle scelte di politica fiscale da adottare ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione e tenendo conto dei vincoli posti dalla legge, deliberare le aliquote per l'applicazione dell'IMU, per l'anno 2014, nella stessa misura stabilita per l'anno 2013;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, modificato dall'art. 3, 1° comma, del D. L. 10.10.2012, n° 174, convertito in L. 7.12.2012, n. 213, come riportato in calce alla presente;

Con **n. 9** voti favorevoli e **n. 1** astenuto (*Sanna*), espressi per alzata di mano, dai **n. 10** consiglieri presenti e votanti;

**DELIBERA**

Di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria (IMU), per l'anno **2014**, con efficacia dal **1° gennaio 2014**:

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	<b>4 per mille</b>
Aliquote per tutti gli altri fabbricati ed aree fabbricabili	<b>7,6 per mille</b>

Di confermare le detrazioni previste per l'abitazione principale, come indicato dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, nell'importo di Euro 200,00;

Di stimare prudenzialmente in **125.000,00** euro il gettito complessivo dell'imposta municipale propria per l'anno 2014;

Di delegare il Responsabile del Settore Finanziario a trasmettere copia del presente atto deliberativo, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

Di dichiarare, con separata votazione svoltasi con le modalità e lo stesso risultato della votazione precedente, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. -

Letto, approvato e sottoscritto. -

Il Presidente  
F.to Pilu Giovanni Francesco

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Giuseppe Mura

---

**Pareri di cui all'art. 49, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, recante: "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm.ii.. -**

**Oggetto: Approvazione tariffe imposta municipale unica (IMU). -**

Si esprime parere favorevole sotto il profilo tecnico - amministrativo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
F.to Dott.<sup>ssa</sup> Maria Cristina Murdeu

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL'ATTO	
La presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'albo pretorio, ove resterà pubblicata per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 30, della L.R. 13.12.1994, n. 38 e ss.mm.ii., con contestuale trasmissione ai Capigruppo consiliari. -  Borore, 07.10.2014	IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. Giuseppe Mura
Certifico che la presente deliberazione:	
è divenuta esecutiva il giorno <b>30.09.2014</b> , in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267. -  Borore, 07.10.2014	IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. Giuseppe Mura